

Delib.G.R. 2 agosto 2016, n. 10/5519 ⁽¹⁾.

Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle Sagre ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 1 della *L.R. 6/2010*.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 agosto 2016, n. 32.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6* (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

Vista la Delib. C.R. 3 marzo 2015, n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere) con la quale il Consiglio impegna la Giunta a proporre modifiche normative finalizzate a definire indirizzi generali in materia di manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande, nonché a prevedere l'obbligo per i comuni di dotarsi di uno specifico regolamento che definisca, tra l'altro, una programmazione e una calendarizzazione degli eventi;

Vista la *legge regionale 29 aprile 2016, n. 10* (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla *legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6* "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"), che introduce, nella citata *L.R. 6/2010*, gli articoli 18-bis (Calendario regionale delle sagre e delle fiere) e 18-ter (Sagre);

Dato atto che l'art. 18-ter sopra richiamato prevede che i comuni predispongano un regolamento delle sagre, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale;

Visto il confronto con le Associazioni di categoria interessate e con ANCI;

Viste le osservazioni pervenute a mezzo posta elettronica di:

- Confcommercio Lombardia;
- Confesercenti Lombardia;
- ANCI Lombardia;

Visto l'allegato A "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 1 della *L.R. 6/2010*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il comma 3 dell'articolo 18-bis della *L.R. 6/2010* prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca le procedure per l'eventuale integrazione, nel calendario delle sagre e delle fiere, di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale;

Preso atto del parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 21 luglio 2016 ed inviato al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente con nota prot. n. 0011374 del 21 luglio 2016;

Dato atto che sono state recepite tutte le proposte emendative di cui al parere della suddetta Commissione come sotto riportate:

"AL CAPO I. Premessa

- Sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Il regolamento comunale, approvato previo obbligatorio parere della commissione consultiva di cui all'articolo 19 della [L.R. 6/2010](#), integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione, reca la disciplina per lo svolgimento delle sagre, come definite all'articolo 16, comma 1, lettera g) della [L.R. 6/2010](#).

AL CAPO II. Calendario regionale delle fiere e della sagre

- Al punto 3:

- sostituire la lettera c) con la seguente: c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;*
- sopprimere la lettera g);*
- sostituire la lettera h) con la seguente: h) Programma di massima della manifestazione*

- Al punto 4:

- Sopprimere la parola "bancaria"*

- Al punto 8:

- Sostituire la lettera d) con la seguente: d) Programma di massima della manifestazione;*

AL CAPO III. Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre

- Al punto 1, aggiungere alla fine: "integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione."

- Al punto 2, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà"

AL CAPO IV. Modalità di svolgimento e durata delle sagre

- Al punto 3:

- Dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c)bis Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa*

AL CAPO VI. Zone sottoposte a tutela

- Al punto 1:

• il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della [L.R. 6/2010](#) dev'essere assoggettata ad autorizzazione"

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare l'allegato A "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 1 della *L.R. 6/2010*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito internet: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.
-

Allegato A

Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 1 della *L.R. 6/2010*

I. PREMESSA

1. Al fine di assicurare omogeneità sul territorio della Lombardia, le presenti linee guida orientano i comuni nella predisposizione del regolamento delle sagre di cui all'articolo 18-ter, comma 1 della *L.R. 2 febbraio 2010, n. 6* "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il regolamento comunale - approvato previo obbligatorio parere della commissione consultiva di cui all'articolo 19 della *L.R. 6/2010*, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione - reca la disciplina per lo svolgimento delle sagre, come definite all'articolo 16, comma 1, lettera g) della *L.R. 6/2010*.
3. Le presenti linee guida si applicano anche alle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f) della *L.R. 6/2010*, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della *L.R. 6/2010*, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

II. CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Per la predisposizione dell'elenco, i comuni stabiliscono un termine congruo entro il quale gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);

- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

4. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune, qualora prevista dal regolamento comunale, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

5. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

6. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

7. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1 della [L.R. 6/2010](#), la Giunta regionale pubblica il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
- b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
- d) Programma di massima della manifestazione;
- e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

9. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

III. MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della [L.R. 6/2010](#), integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

IV. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE SAGRE

1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al comune territorialmente competente nel termine dallo stesso stabilito.

2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);

c) anni di svolgimento della sagra;

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Il comune, previa adeguata motivazione e, se necessario, suddividendo il territorio in apposite aree omogenee, può stabilire la durata massima delle sagre e un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna di esse.

5. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

6. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

V. COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

VI. ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

1. Il comune individua le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della [L.R. 6/2010](#) dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

VII. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune che applica le sanzioni e ne introita i proventi.